

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' TERRITORIALE PER RAGIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CITTADINI RESCALDINESI

TRA

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI RESCALDINA,

con sede legale in Via Pineta 1, Rescaldina (MI), codice fiscale 11667520156 nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Vincenzo Rappa, nato a Pavia il 26.04.1962 e residente a Como (CO) in Via Lega Insurrezionale n.7, di seguito "l'Azienda";

E

L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE DEL TICINO OLONA ODV ETS

iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore dal 10/01/2023 con n.94943, con sede legale in Legnano (MI) in Via Ciro Menotti n.76, C.F: 92007200154, nella persona del suo Presidente Squeo Mauro, nato a Molfetta (BA) il 11/08/1952 e residente ad Abbiategrasso (MI) in via Brodolini n.3, di seguito "l'Associazione";

PREMESSO CHE

1. l'Azienda, in ragione di quanto previsto dal vigente contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Rescaldina, ha la competenza del servizio di mobilità territoriale per ragioni socio assistenziali dei cittadini Rescaldinesi e, nell'esercizio di tale competenza, intende perseguire contemporaneamente la doppia finalità di favorire la mobilità territoriale dei cittadini Rescaldinesi in condizione di fragilità sociale e valorizzare il ruolo e l'attività degli organismi non lucrativi di utilità sociale dal quale la menzionata azione di contrasto alla fragilità sociale trae stimolo, impulso e beneficio;
2. l'Azienda ha individuato nell'Associazione il soggetto in possesso dei requisiti necessari alla programmazione, organizzazione e gestione dei trasporti, tra i quali lo scopo mutualistico e sociale delle proprie attività, la capacità e l'esperienza nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, la conoscenza del territorio e delle strutture socio – assistenziali presenti nel bacino di utenza dell'Azienda, la dimensione organizzativa adeguata a garantire la continuità del servizio, le competenze giuridico – normative della legislazione di settore e l'adeguata dotazione di risorse tecnico – economiche;
3. le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro;
4. l'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
5. l'Associazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;
6. l'Azienda riconosce all'Associazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. n. 266/1991 e dal D.L. 117/2017, il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e giustificate, per l'attività svolta;
7. nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedono la suddivisione dei compiti e degli adempimenti tra soggetti diversi (pubblici - privati - Associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva);

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' TERRITORIALE PER RAGIONI SOCIO-SANITARIE DEI CITTADINI RESCALDINESI, regolata dalle seguenti clausole:

Art.1. Premesse, finalità e campo di applicazione

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

L'Azienda e l'Associazione cooperano con la finalità di promuovere la diffusione di misure di contrasto alla condizione di fragilità sociale nel bacino territoriale dell'Azienda e individuano, in attuazione di tale finalità, l'ambito applicativo della loro cooperazione nel servizio di mobilità per ragioni di natura socio – sanitario ed assistenziale di cui all'art. 2.

L'Azienda e l'Associazione realizzano tale cooperazione nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della legge 266/1991 art. 7, della legge 267/2000 art. 8 e dal D.L. 117/2017, degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune di Rescaldina.

L'Azienda e l'Associazione realizzano la loro cooperazione astenendosi dal ricorrere e, pertanto, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

Art. 2. Servizio di mobilità socio – assistenziale

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento del servizio di mobilità socio assistenziale consistente in quanto segue:

1. Accompagnamento di persone verso strutture sanitarie pubbliche e private, ovvero uffici amministrativi delle stesse, per le seguenti ragioni connesse alla cura dello stato di salute:
 - a. Necessità di sottoporsi a visite mediche, ad accertamenti diagnostici, a cicli terapeutici, ad esami clinici;
 - b. Necessità di natura amministrativa correlate con la cura dello stato di salute;
 - c. Necessità di supporto per il trasporto di provette a favore di assistiti con patologie anticoagulanti.
2. Accompagnamento di persone verso esercizi commerciali di prossimità e di vendita al dettaglio, anche appartenenti al settore della GDO, per ragioni riconducibili alla necessità di acquistare generi e beni di prima necessità. Agli stessi utenti, in via accessoria, potrà essere fornita attività telefonica sociale e compagnia domiciliare.
3. Trasporto continuativo destinato alla mobilità verso centri diurni disabili.
4. Trasporto di dispositivi medici presso strutture ospedaliere ed utenti.
5. Attività di sostegno del benessere e della socializzazione (es. gruppo di cammino etc..)

Sono esclusi dall'oggetto del servizio:

1. l'accompagnamento per soccorso determinato, causato e reso urgente da un imminente, concreto o concretizzabile pericolo per lo stato di salute o per la sicurezza dell'utente;
2. l'accompagnamento, di utenti per prestazioni sociosanitarie (es. chemioterapia-dialisi)

Art. 3. Utenti del servizio di mobilità socio – assistenziale

Gli utenti destinatari del servizio sono soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1. ridotta o inesistente autonoma capacità di mobilità territoriale attestata da:
 - a. dichiarazione a al fine e di tal contenuto resa dal Comune di Rescaldina;
 - b. attribuzione di un punteggio ISEE;
 - c. certificato di invalidità e dichiarazione di assenza nel nucleo familiare, attestato dalla certificazione dello stato di famiglia, di soggetti conviventi di maggiore età in possesso di regolare licenza di guida;
2. certificazione medica attestante la necessità di sottoporsi a visita medica, ad accertamenti diagnostici, a cicli terapeutici, ad esami clinici ovvero aventi la necessità, al fine di poter curare il proprio stato di salute, di adempiere ed evadere pratiche amministrative con l'amministrazione sanitaria e di recarsi dal medico.

L'Azienda verifica ed accerta il possesso dei requisiti soggettivi da parte degli utenti del servizio.

Art.4. Monitoraggio del servizio di mobilità socio – assistenziale

L'Associazione, al fine di consentire all'Azienda l'adozione di programmi di miglioramento della qualità del servizio ovvero di fissare obiettivi incrementali del grado di soddisfazione delle necessità dell'utenza e di efficienza dell'erogazione del servizio, presenta una relazione annuale sull'attività svolta in attuazione della presente convenzione.

L'Azienda e l'Associazione definiscono congiuntamente i parametri di analisi ed il contenuto della relazione in modo tale da fornire indicazioni qualitative e quantitative dell'attività svolta e da consentire raffronti degli indicatori tra periodi diversi.

Art. 5. Continuità del servizio

L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'Art. 2 della presente convenzione e stipula, a garanzia degli interessi e delle necessità dell'utenza, apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato Art. 2, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse.

L'Associazione solleva l'Azienda da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

L'Associazione per le attività di cui all'Art. 2 si impegna a svolgere un'attività finalizzata e atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per l'attuazione del servizio.

Art. 6. Rimborso delle spese

L'Azienda rimborsa all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.

L'Azienda e l'Associazione determinano l'entità del rimborso, in ragione della notevole esperienza dell'Associazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nonché in considerazione del rilevante ed ingente impegno da parte di questa necessario al fine di poter svolgere la propria attività istituzionale, in modo forfettario in un ammontare di importo pari a Euro diciassettemilacinquecento/00 (€ 17.500,00) la cui erogazione avviene attraverso due rate semestrali di pari importo posticipate.

L'Associazione fornisce all'Azienda, con frequenza semestrale, idonea documentazione ad attestare l'inerenza e l'ammontare delle spese sostenute.

L'Azienda rimborserà le spese effettivamente sostenute dai volontari, le dotazioni e vestiari dei volontari, le coperture assicurative dei volontari, le spese telefoniche, le spese di formazione, le spese di coordinamento e gestione dei servizi. Verrà rimborsata anche una quota pari al 10% delle spese di cui sopra a copertura delle spese generali. Quest'ultima percentuale è determinata con criteri analitici da parte dell'associazione e rappresenta il rapporto tra l'operatività dell'associazione, in relazione alla presente convenzione, rispetto all'operatività totale dell'associazione.

Le parti danno atto che il rimborso di cui sopra ha mera natura indennitaria e risarcitoria e non è soggetto al regime IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 26.10.1972 n. 633.

Art 7.Mezzi di trasporto

L'Azienda concede in uso i propri mezzi di trasporto all'Associazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

I costi di manutenzione, assicurazione dei mezzi e la fornitura di carburante sono a carico dell'Azienda.

L'Associazione, qualora il mezzo concesso in uso non fosse disponibile per l'ora del servizio programmato o per inefficienza di funzionamento, verificherà la possibilità di svolgere lo stesso con mezzi diversi, resi disponibili anche altre sue articolazioni territoriali limitrofe e, solo nel caso di impossibilità di tale soluzione, si riterrà esonerata dal rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 5 della presente convenzione.

Il luogo di ricovero dei mezzi è il cortile della palazzina comunale di via Tintoretto a Rescaldina. I mezzi non appena terminato il servizio devono essere riposti in tale luogo.

L'Associazione osserva e adempie tutti gli obblighi aventi natura operativa previsti dalla regolamentazione adottata dall'Azienda aventi ad oggetto l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

L'azienda si impegna a garantire la massima sicurezza dei mezzi messi a disposizione a tutela dei trasportati e volontari.

Art. 8 Soggetti di riferimento

I rapporti verranno intrattenuti direttamente dalla sede Auser Volontariato Territoriale ODV EST di Legnano in coordinamento con la locale associazione Affiliata "AUSER INSIEME RESCALDINA", come pure l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi, nonché la gestione amministrativa.

Art. 9. Prestazioni di altri comuni

L'Associazione, anche attraverso le proprie sedi ed articolazioni territoriali, utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda, in ragione della finalità della promozione delle misure di contrasto alla condizione di fragilità sociale nel territorio di riferimento, per effettuare servizi di trasporto a favore di utenti residenti nei Comuni limitrofi che abbiano necessità di essere accompagnate verso le stesse destinazioni servite per gli utenti del Comune di Rescaldina, col mero scopo di ottimizzare l'utilizzo dei mezzi ed i tempi di viaggio.

L'Associazione, analogamente e per le medesime ragioni, si impegna a garantire alle stesse condizioni servizi analoghi a favore degli utenti di Rescaldina. L'Associazione fornirà all'Azienda un resoconto trimestrale dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 10. Durata

La presente convenzione avrà durata di 2 anni a decorrere dal 1 Luglio 2025, rinnovabile per ulteriori anni 2 salvo preventiva comunicazione 6 mesi prima della scadenza.

L'Azienda ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2 o nel caso in cui opti per forme diverse di gestione del servizio. In tale evenienza non si corrisponderà il contributo dalla data di cessazione della presente convenzione.

Le parti dichiarano la propria disponibilità per ulteriori forme di collaborazione nel campo socio-assistenziale.

Art. 11. Riferimenti normativi

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regolano le attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rescaldina, 30 Giugno 2025

Azienda Speciale Multiservizi Rescaldina

Auser Volontariato Territoriale ODV ETS di Legnano

